

Oggetto: *beauty contest* n. 4/2024 avente ad oggetto la procedura di selezione di uno o più legali che possano assistere Abramo Customer Care s.p.a. in a.s. in taluni giudizi volti alla revoca o alla dichiarazione di inefficacia di alcuni pagamenti effettuati da Abramo prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

premessato che

- con sentenza del 27 gennaio 2022 il Tribunale di Roma dichiarava lo stato di insolvenza della Abramo Customer Care s.p.a. (d’ora in poi “**Abramo**”, “**Procedura**” o “**Società**”); successivamente, con provvedimento del 7 aprile 2022, la Società era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
- su incarico dei Commissari Straordinari è stata predisposta una relazione con la quale sono stati individuati una serie di pagamenti effettuati da Abramo prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, potenzialmente revocabili e/o inefficaci ai sensi della legge fallimentare;
- alla luce di quanto sopra, la Procedura ha la necessità di individuare uno o più legali che possano assisterla nei giudizi volti alla revoca o alla dichiarazione di inefficacia dei suddetti pagamenti, previa autonoma valutazione dei presupposti di legge;

premessato altresì che

- nella legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) al comma 675 dell’art. 1 è stabilito che *«le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali,*

Abramo Customer Care S.p.A. in amministrazione straordinaria ex d. lgs. 270/1999

Sede legale Via Jacopo da Ponte n. 49 c/o Donativi & Associati - 00197 Roma **Ufficio amministrativo** Via L. Fibonacci 9
88900 – Crotona (KR) **E** info@abramo.com **Sedi operative** Via L. Fibonacci 9 - 88900 Crotona **T** +39 0962 953111
F +39 0962 902148 - Via Fallachello 9 - 88040 Settingiano (CZ) - C.da Pianette 3 I - 87046 Montalto Uffugo (CS)
T +39 0984 929911 **F** +39 0984 929194 – Via T. Marcellini 8H - 90129 Palermo (PA)
Capitale Sociale € 14.000.000,00 i.v. C.F. P.I. e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 02455770798

inclusi quelli arbitrari; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura»;

- l'art 1, comma 1, D.M. MISE 28 luglio 2016 prevede a sua volta che l'affidamento dell'incarico avvenga, nel rispetto delle previsioni in tema di incompatibilità, del criterio di rotazione nonché del principio di trasparenza, previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti professionisti;

invitano

i professionisti interessati a partecipare alla procedura di selezione ed a presentare all'indirizzo di posta elettronica certificata as1.2022roma@pecamministrazionestraordinaria.it, entro il 9 ottobre 2024, ore 20:00, la propria migliore offerta economica per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

Al fine di consentire una comparazione tra le offerte, **si richiede di indicare la riduzione proposta rispetto ai valori medi** di cui alle tabelle allegate ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55 (riduzione che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 5, del D.M. del 28 luglio 2016, dovrà essere pari almeno al 50%).

All'offerta dovrà essere allegato il proprio *curriculum vitae* nonché una breve lettera di presentazione avente ad oggetto l'esperienza nel contenzioso fallimentare del professionista (specificando, eventualmente, le eventuali esperienze avute con altre procedure di amministrazione straordinaria).

Il professionista, inoltre, dovrà specificare nella propria offerta il compenso dovuto nel caso in cui, in caso di proprio parere negativo, non verrà instaurata alcuna azione.

Resta inteso che il legale officiato sarà tenuto a compiere autonome valutazioni in merito alle strategie più opportune.

In ogni caso, l'attività prestata non potrà prescindere da:

a) il patrocinio giudiziario (redazione di atti e memorie, partecipazione alle udienze, adempimenti di cancelleria, assistenza nelle attività istruttorie, rappresentanza e partecipazione all'eventuale giudizio esecutivo, ecc.);

b) l'assistenza e la consulenza connessa con quanto in oggetto (conferenza telefonica e presso lo studio, contatti con la controparte, attività per eventuale transazione, redazione ed invio lettere, diffide, fax, ecc.).

Il legale officiato, inoltre, sarà tenuto ad aggiornare costantemente la Società sull'attività svolta e, in particolare, a fornire:

- informative periodiche e complete sugli sviluppi e sui progressi del caso;
- eventuali delucidazioni sui procedimenti in corso e sulle strategie adottate per le azioni legali intraprese;
- copia degli atti giudiziari depositati e degli atti di controparte.

Come sopra anticipato si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 5, del D.M. del 28 luglio 2016, non potranno essere prese in considerazione offerte economiche che prevedano un compenso superiore «ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50%», ferma la facoltà di prevedere, ove sia più conveniente, un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato (*pay per result* o *success fee*).

Si ricorda, inoltre, che non saranno riconosciute maggiorazioni per eventuali transazioni, per spese di trasferta, così come compensi maturati da avvocati domiciliatari, che resteranno quindi in ogni caso a carico del professionista incaricato.

Si precisa che resta salva e riservata la discrezionalità nella valutazione delle offerte che perverranno e che, in ogni caso, le assegnazioni saranno effettuate nel rispetto delle direttive ministeriali, ispirate al criterio di rotazione e alla opportunità di evitare concentrazioni di carichi di lavoro in capo a uno o a pochi professionisti.

Distinti saluti.

I Commissari Straordinari

avv. Federica Trovato

dott.ssa Silvia Bocci

prof. Tiziano Onesti